



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -

Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. avente ad oggetto ricostruzione di carriera e differenze retributive

PROMOSSA DA

[REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Messina via Cesare Battisti n.108, per procura in atti telematici

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore *pro tempore*

tutti organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina n°149 sono *ex lege* domiciliati,

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona legale rappresentante *pro tempore*, cod. fisc.: 80078750587, rappresentato e difeso dall'avv.

delle somme che sia possibile ancora giuridicamente versare, stante la maturata prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del ricorso introduttivo all'INPS intervenuta in data 7.09.2021

Le spese processuali restano compensate per intero tra la ricorrente, l'Amministrazione resistente e l'INPS in ragione della posizione processuale dell'INPS rispetto al contenzioso oggetto di causa

Le spese di lite tra la ricorrente e il MIUR stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sono per metà compensate mentre per la restante metà seguono il criterio della soccombenza, per cui restano poste a carico del secondo e liquidate a favore della ricorrente nella misura di cui in dispositivo avendo riguardo alla domanda di distrazione ribadita da ultimo nelle note del 25.11.2021 nonché tenendo conto del valore e dell'oggetto della causa, del mancato espletamento di attività istruttoria e di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del DM 55/2014 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa *inter partes*, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

DICHIARA il diritto della ricorrente alla conservazione integrale degli anni di ruolo maturati nei precedenti ruoli della scuola elementare ai fini della ricostruzione della carriera

CONDANNA l'Amministrazione scolastica alla ricostruzione della carriera della ricorrente, nonché a inquadrare quest'ultima nel gradone stipendiale corretto, nonché, entro i limiti della maturata prescrizione alla data del 15.06.2012, al pagamento delle eventuali differenze retributive, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 L. n. 724 del 1994.

CONDANNA altresì il MIUR al versamento all'INPS in favore di [REDACTED] dei contributi contributivi e previdenziali non coperti dalla prescrizione maturata per il periodo antecedente al 7.09.2016, per le causali accertate in questo giudizio

COMPENSA per intero le spese processuali tra la ricorrente, l'Amministrazione scolastica e l'INPS

COMPENSA per metà le spese processuali tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica

CONDANNA il MIUR a rifondere [REDACTED] e [REDACTED] la ricorrente [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza

Così deciso in Catania, l'1.12.2021

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia